

Schema di disegno di legge recante
"Misure per la riduzione dei costi politico-amministrativi e per la promozione della
trasparenza e della responsabilità"

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo intende contribuire a ridurre i costi della rappresentanza politica e a limitare le spese degli apparati amministrativi a quelle strettamente necessarie, accrescendo, al contempo, la trasparenza e la responsabilità dell'agire amministrativo, con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Gli obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative, di contenimento dei costi collegati al funzionamento degli apparati politici nonché di rafforzamento dell'accountability delle istituzioni rappresentano punti nevralgici del programma di Governo.

In attuazione dei suddetti obiettivi, il Governo ha adottato immediatamente dopo il suo insediamento e nella prima legge finanziaria della legislatura misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, attraverso specifiche disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. 'decreto Bersani') e della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto, tra l'altro, misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; la riduzione del 30 per cento del trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari; la fissazione di un tetto massimo per la retribuzione di qualsiasi incarico corrisposto dallo Stato, dagli enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. La stessa legge finanziaria ha poi disposto il contenimento della spesa pubblica connessa al funzionamento delle istituzioni collocate ad altri livelli territoriali, prevedendo, tra l'altro, un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente e la fissazione di un tetto massimo al compenso del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società interamente partecipate da comuni e province, nonché di specifici limiti nel caso di società miste.

In attuazione del 'decreto Bersani', è poi stato operato il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti all'interno dell'amministrazione centrale, con il risultato di contenerne la spesa del 30 per cento e di sopprimere o accorpare centodieci organismi. Sempre il 'decreto Bersani' ha poi ridotto del 10 per cento le spese per incarichi di direzione generale e per consulenze nell'amministrazione centrale.

Il tema del contenimento e della razionalizzazione dei costi connessi in maniera diretta e indiretta all'esercizio della funzione pubblica è altresì oggetto di un'indagine conoscitiva deliberata il 29 maggio 2007 da parte della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, con la finalità di analizzare il fenomeno nelle sue diverse componenti (costi delle istituzioni, o della democrazia, costi dei partiti politici e costi della burocrazia), anche attraverso il confronto tra le istituzioni italiane e le corrispondenti istituzioni dei principali Paesi europei.

Anche alla luce delle prime indicazioni emerse in sede di indagine conoscitiva, l'attività del Governo in materia di trasparenza e di riduzione dei costi politico-amministrativi prosegue con il presente disegno di legge, con l'obiettivo prioritario non soltanto di contenere i costi della rappresentanza ma anche con quello di assicurare la massima trasparenza nell'adozione di ogni decisione idonea a determinare conseguenze di carattere finanziario per i cittadini e le imprese.

In particolare, nel solco tracciato dalla legge finanziaria per il 2007, le misure previste dal presente disegno di legge consistono in strumenti volti a garantire ai cittadini che le risorse pubbliche siano utilizzate con rigore ed efficienza a tutti i livelli di governo.

E' infatti evidente il fenomeno di "congestione" progressiva di un sistema in cui si moltiplicano i livelli di rappresentanza e si creano strutture che sono spesso duplicazioni di altre già esistenti senza garantire un grado di tutela più efficace degli interessi del cittadino-utente.

Se l'argomento della riduzione dei costi della rappresentanza e degli apparati amministrativi è particolarmente sentito dall'opinione pubblica e costituisce pertanto il terreno sul quale il Governo intende misurarsi per realizzare un'inversione di rotta, non meno importante è la promozione di iniziative in tema di trasparenza dell'amministrazione e di 'etica pubblica'.

Infatti, i comportamenti che violano i principi etici nella gestione quotidiana della pubblica amministrazione costituiscono una delle principali cause delle disfunzioni, delle inefficienze e degli sprechi nel settore pubblico, nonché uno dei maggiori ostacoli al perseguimento dell'obiettivo della modernizzazione e della competitività del sistema complessivamente considerato.

Nel nostro ordinamento, i principi etici ai quali deve improntare la propria azione la Pubblica amministrazione sono sinteticamente ma efficacemente fissati negli art. 97 e 98 della Carta Costituzionale, lì dove si prevede che devono essere assicurati "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (articolo 97), e che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (articolo 98).

In termini generali, la Costituzione fissa obiettivi di equità (traduzione nel linguaggio contemporaneo del concetto di "imparzialità") ed efficienza (traduzione contemporanea di "buon

andamento", che comprende anche, in senso lato, 1"economicità" dell'azione amministrativa). Il principio del "servizio esclusivo della Nazione" fa da ponte fra imparzialità e buon andamento.

Il presente disegno di legge intende promuovere "l'etica pubblica" ampliando, tra l'altro, i meccanismi di pubblicità e trasparenza degli incarichi, introducendo, ad esempio, sistemi di bandi pubblici per le candidature a qualsivoglia posizione presso enti pubblici, società partecipate, consorzi e così via. L'ampliamento del bacino di candidati da cui attingere per le nomine pubbliche collegato alla trasparenza dei criteri di scelta sarà la nuova regola generale per le nomine pubbliche di carattere non strettamente politico e rappresenta un importante segnale di apertura "all'esterno" di un sistema ancora troppo chiuso, in particolare a donne e giovani.

Il presente disegno di legge è frutto del lavoro di un gruppo interministeriale sui costi della rappresentanza e degli apparati amministrativi, presieduto dal Ministro per l'attuazione del programma di governo, nonché del dialogo concreto avviato in sede di Conferenza unificata con le Regioni e le autonomie locali, in esito al quale sono state definite le linee di fondo degli interventi proposti, in uno spirito di piena cooperazione e condivisione fra le istituzioni.

Assi portanti del disegno di legge sono:

- 1) La razionalizzazione della pubblica amministrazione, con la previsione, ad esempio, del riordino e dell'accorpamento di enti, organismi e strutture pubbliche, nonché il taglio automatico di enti inutili non riordinati entro una determinata data.
- 2) La riforma della rappresentanza politica a livello locale, a fini di razionalizzazione dei costi.
- 3) La trasparenza e la riduzione dei costi delle società in mano pubblica, con la previsione, tra l'altro, della riduzione dei componenti degli organi di tutte le società controllate dall'amministrazione pubblica non quotate in mercati regolamentati e di meccanismi di selezione pubblica per tutte le assunzioni.
- 4) La promozione dell'etica pubblica con la previsione di misure volte a rendere più trasparenti gli emolumenti di vertici amministrativi, dirigenti e consulenti di enti e amministrazioni centrali e locali; di misure che permettano di selezionare tramite bando pubblico i candidati per tutte le nomine di competenza delle amministrazioni pubbliche e non strettamente politiche; di limiti al cumulo di incarichi pubblici da parte dei titolari di cariche elettive, anche a diversi livelli territoriali; di strumenti di prevenzione dei conflitti di interesse dei vertici della macchina amministrativa statale.

Il presente disegno di legge è composto da 37 articoli, suddivisi in due Titoli. Il Titolo I, recante "Riduzione dei costi politico-amministrativi", contiene due Capi: un Capo I rivolto alla

razionalizzazione degli enti pubblici e al contenimento dei costi politico-amministrativi (comprendente gli articoli da 1 a 15) e un Capo II, recante riduzione dei costi degli enti locali, comprendente gli articoli da 16 a 26. Il Titolo II contiene, invece, specifiche "Misure per la responsabilità e la trasparenza", negli articoli da 27 a 37.

Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto dei singoli articoli dello schema in esame.

Il Titolo I "Riduzione dei costi politico-amministrativi" al Capo I (articoli da 1 a 15) contiene disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi. In particolare:

L'articolo 1 "Razionalizzazione degli enti pubblici" sostituisce l'articolo 28 della legge n. 448/2001, già oggetto di modifiche da parte dell'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007, prevedendo, al comma 1, la soppressione, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della norma, di tutti gli enti, organismi pubblici e strutture amministrative pubbliche comprese nell'elenco di cui all'allegato A, salva la possibilità di confermarli con i decreti legislativi di cui al comma 2. Tale comma, infatti, contiene una delega al Governo a riordinare, trasformare ovvero sopprimere e mettere in liquidazione, enti, organismi e strutture secondo criteri di razionalizzazione di strutture e competenze, ad esempio attraverso la riduzione di almeno il trenta per cento del numero dei componenti degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, l'eliminazione di duplicazioni, la riduzione della spesa, la trasformazione in soggetti di diritto privato di strutture che non svolgono compiti di rilevante interesse pubblico, l'eliminazione di sovrapposizioni funzionali con regioni o enti locali, la razionalizzazione e lo snellimento organizzativo, l'eliminazione dei finanziamenti per enti soppressi o privatizzati. Si prevede altresì che enti, organismi e strutture presentino con cadenza biennale una relazione sulla propria articolazione e sulle proprie attività e che la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero competente e il Ministero dell'economia e delle finanze, valuti la loro perdurante utilità, proponendo, eventualmente, le opportune iniziative di riordino, trasformazione o soppressione. Su tali valutazioni e sulle scelte intraprese è previsto (comma 6) che il Governo riferisca al Parlamento. Il comma 5 disciplina le conseguenze della soppressione "automatica" di cui al comma 1, prevedendo che le funzioni delle strutture sopresse siano rispettivamente trasferite all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia; il Governo con regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi dei commi 7 e 8, disciplina la destinazione delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. I commi da 9 a 13 riprendono disposizioni dell'attuale testo dell'articolo 28.

- **L'articolo 2 "Razionalizzazione e durata massima degli organi collegiali"** ha lo scopo di razionalizzare e contenere il numero e la durata di comitati, commissioni e altri organismi (anche monocratici) con funzioni amministrative "accessorie" (ad esempio: consulenza, valutazione, studio, ecc.), ponendo "a regime" il meccanismo di soppressione automatica, salvo proroga espressa, già adottato, limitatamente agli organismi istituiti prima del 2006, dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 1 reca il divieto per le pubbliche amministrazioni di istituire gli organismi in questione (con le eccezioni già previste nell'articolo 18 della legge n. 448/2001), mentre il comma 2 stabilisce la durata triennale per gli organismi di nuova istituzione. La norma è fatta retroagire al 1 ° gennaio 2006 giacché, secondo un'interpretazione proposta dal Consiglio di Stato, l'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 ha riguardato soltanto gli organismi di istituzione anteriore a quella data, dovendosi ritenere esclusi gli organismi istituiti nel corso del 2006. Tuttavia, con apposito inciso, si escludono dall'ambito operativo della presente disposizione gli organismi comunque riordinati ai sensi del citato articolo 29, in modo da evitare sovrapposizioni. Il comma 3 prevede, inoltre, che, al termine della durata triennale, gli organismi siano soppressi, salvo che non vengano esplicitamente prorogati all'esito di una valutazione di perdurante indispensabilità, che tiene conto anche di una relazione redatta dagli organismi. La decisione sulla proroga compete congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero rispettivamente competente. Il comma 4 prevede, quale criterio di composizione degli organismi in esame, il principio di pari opportunità fra donne e uomini. I commi 5 e 6 disciplinano l'applicazione dell'articolo da parte di enti locali e, rispettivamente, regioni, province autonome ed enti del servizio sanitario nazionale. Il comma 7 reca categorie di organismi esclusi dall'ambito di applicazione della norma. Il comma 8 abroga l'articolo 18 della legge n. 448/2001 (il cui contenuto è riprodotto nel comma 1 dell'articolo in esame), nonché l'articolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997 e l'articolo 96 del decreto legislativo n. 267/2000, recanti discipline in parte assorbite e in parte incompatibili con la presente disposizione.

- **L'articolo 3 "Divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società non strumentali alla propria attività istituzionale"** muove dalla considerazione che il fenomeno della costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi oggetto sociale totalmente estraneo all'attività istituzionale dell'ente ha assunto nel corso degli anni proporzioni talmente massicce da indurre a ritenere necessaria una disciplina dei casi nei quali l'assunzione di partecipazioni non è consentita. La norma in esame, che in considerazione dei profili di possibile alterazione della concorrenza e del mercato si applica anche a Regioni ed enti locali, vieta pertanto

alle amministrazioni pubbliche l'assunzione di partecipazioni societarie non strumentali alla propria attività istituzionale, fissando al contempo un termine per la cessione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, delle quote societarie attualmente detenute in violazione dei nuovi limiti.

- **L'articolo 4 "Riflessi sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della istituzione o partecipazione ad enti, consorzi o altri organismi"**, a completamento del sistema delineato dall'articolo precedente (che vieta, come detto, l'istituzione di società e le partecipazioni societarie per finalità estranee agli scopi istituzionali dell'ente), introduce nel decreto legislativo n.165/2001 un nuovo articolo *6-bis*, con lo scopo di garantire, nei casi in cui sia comunque necessaria l'istituzione di un ente o di una società, ovvero l'assunzione di partecipazioni, la permanenza in capo al soggetto pubblico del controllo sulle risorse impiegate, disponendo che, in tali casi, vengano contestualmente trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali, pena il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale o al conferimento di nuovi incarichi. La creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane, infatti, uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività; scopo della norma è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che sono circa tremila, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) che sottraggono l'agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo sia da parte degli enti pubblici, sia della stessa opinione pubblica. La norma proposta prevede, quindi, che l'operazione debba avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali devono relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato (amministrazioni istituzionalmente preposte al controllo dell'efficienza amministrativa, della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi), nonché segnalare eventuali inadempienze alla Corte dei conti, per i profili di danno erariale configurabili.

- **L'articolo 5 "Riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione delle società in mano pubblica"** mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche non quotate in mercati regolamentati ed è precettiva nei confronti di tali amministrazioni, intendendo altresì indirizzare il loro operato nella veste di azioniste. Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un'immediata riduzione della spesa di tali società, consente alle medesime il recupero di una gestione più efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalità ordinarie e limitando l'influenza politica a vantaggio di un recupero di capacità professionale. Si sottolinea che la norma proposta si innesta nel solco di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 729, della legge n.

296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ma ha ambito di applicazione e finalità parzialmente diverse da tale disposizione.

- **L'articolo 6 "Uffici di diretta collaborazione"** integra l'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, nel senso di vietare alle amministrazioni pubbliche ivi previste (cioè quelle i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica) di istituire uffici di diretta collaborazione. Tale divieto è esteso anche agli enti previsti dal comma 2 dell'articolo in esame. Ciò al fine di circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l'elaborazione dell'indirizzo, rappresentando il *trait d'union* fra autorità politica e l'amministrazione, di cui orientano l'attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti.

- **L'articolo 7 "Convenzioni generali in materia di comunicazione pubblica"** apporta integrazioni agli articoli 11 e 12 della legge n. 150/2000, con l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali, mediante l'attribuzione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria di una competenza gestionale attiva nel settore. Infatti, finora, il Dipartimento ha svolto in materia compiti di mero coordinamento e stipulato convenzioni in via diretta soltanto in limitati ambiti (convenzioni con la RAI per la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa per un'adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali). Attualmente, quindi, ciascun Ministero e ciascun ente pubblico, previa inserzione dell'iniziativa nel programma annuale di cui all'art. 11 della legge n. 150/2000 (e, per i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, previo invio del progetto al Dipartimento per un parere preventivo ex art. 13) stipula con ciascuna emittente distinte e eterogenee convenzioni; soltanto per le comunicazioni pubblicitarie è previsto un potere generico del Dipartimento di orientare la determinazione delle tariffe, dal momento che le risorse finanziarie per le iniziative pubblicitarie sono erogate dalla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 150/2000. Ciò non giova né alla razionalizzazione delle spese, né al miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, della comunicazione che si rivolge ai cittadini con lo scopo di rendere maggiormente nota e più agevolmente comprensibile l'attività dell'Esecutivo e delle Istituzioni.

Considerato che un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni potrebbe incrementare l'efficacia degli interventi di comunicazione istituzionale, la norma in esame attribuisce al

Dipartimento per l'informazione e l'editoria il compito di stipulare convenzioni generali con i singoli gestori di emittenti radiotelevisive, valide per tutte le amministrazioni, le quali, sulla base dei rispettivi programmi delle iniziative di comunicazione, abbiano mostrato interesse alla comunicazione istituzionale attraverso il mezzo televisivo, con l'obiettivo di razionalizzare i rapporti con i gestori e ottenere migliori condizioni contrattuali per la diffusione dei messaggi istituzionali. La norma, nel rispetto dell'autonomia costituzionale di regioni ed enti locali, si applica soltanto nei confronti delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali.

- **L'articolo 8 "Riduzione dei tribunali, delle procure militari e delle sezioni distaccate della Corte militare d'appello"**, anticipando in parte i contenuti della delega contenuta nel disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario (A.S. 1447), mira a ridurre a tre (Verona, Roma e Napoli) gli attuali nove tribunali militari e procure militari (Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), prevedendo, contestualmente, il trasferimento delle competenze dei tribunali e delle procure militari soppresse di Torino e Padova al tribunale e alla procura militare di Verona, dei tribunali e delle procure soppresse di La Spezia e di Cagliari al tribunale e alla procura militare di Roma e dei tribunali e delle procure soppresse di Bari e di Palermo al tribunale e alla procura militare di Napoli. Inoltre, la norma prevede il transito nella magistratura ordinaria, previo interpello degli interessati, di un contingente di personale della magistratura militare pari alla dotazione organica dei tribunali militari soppressi seguendo l'ordine di ruolo organico e con diritto alla conservazione dell'anzianità maturata, alla qualifica maturata e al trattamento economico in godimento (nelle forme di un assegno "ad personam" riassorbibile con i successivi scatti stipendiali), ma non prevedendo il diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente coperto. All'esito dell'interpello, si prevede che il personale della magistratura militare non transitato nella magistratura ordinaria venga assegnato dal Consiglio superiore della magistratura militare ai tribunali militari di Verona, Napoli e Roma.

Contestualmente al passaggio del personale della magistratura militare è previsto il transito, anche in soprannumero, del personale amministrativo (dirigenti, personale delle cancellerie e segreteria giudiziarie militari) in servizio presso i tribunali militari soppressi nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione della qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento.

Infine, il comma 4 della norma in esame sopprime il secondo e quarto comma dell'articolo 3, della legge n.180/1981, al fine di sopprimere le sezioni distaccate della Corte militare di appello di Napoli e Verona, prevedendo il trasferimento del relativo personale della magistratura militare alla Corte militare d'appello di Roma, o in alternativa, a richiesta e secondo l'ordine di ruolo organico e con conservazione dell'anzianità, presso i tribunali e le procure militari di Verona, Napoli e Roma.

- **L'articolo 9 "Riduzione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura militare"** modifica l'articolo 1 della legge n. 561/1988, riducendo da nove a sei il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura militare e mantenendo inalterata l'attuale proporzione tra i membri nominati e quelli elettivi. Attualmente il Consiglio è composto da nove membri e costituisce l'organo di autogoverno dei 103 magistrati militari; per fare un paragone eloquente, si pensi che la legge 28 marzo 2002, n. 44 ha ridotto da trenta a ventiquattro i membri del Consiglio superiore della magistratura ordinaria, che si occupa dei 21.885 magistrati (fra togati e onorari). Anche a fronte del progressivo e continuo calo del carico di lavoro della magistratura militare, dovuto tra l'altro alla riduzione dei soggetti destinatari dei precetti penali militari (per la diminuzione di organici, per la smilitarizzazione dei corpi di pubblica sicurezza, delle guardie forestali, della polizia penitenziaria), la riduzione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura militare costituisce quindi una scelta di razionalizzazione quanto mai opportuna, autonoma rispetto a quella (contenuta in altra disposizione) di ridurre il numero degli uffici giudiziari della magistratura militare. Si segnala che, una volta ridotti da due a uno i membri scelti dai Presidenti delle Camere, sarà costui a svolgere *ex lege* le funzioni di vicepresidente, prima svolte da quello di tali membri eletto vicepresidente dal Consiglio.

- **L'articolo 10 "Ricognizione del personale in servizio, anche in posizione di comando e fuori ruolo e delle spese relative al patrimonio immobiliare"** introduce misure di ricognizione delle risorse e delle conseguenti spese in due settori di particolare delicatezza per la gestione delle amministrazioni statali: il settore del personale in servizio ed il settore dei beni immobili. In particolare, il comma 1 prevede una ricognizione straordinaria circa le consistenze effettive del personale in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Tale rilevazione è finalizzata a fornire per ciascuna amministrazione dati precisi ed aggiornati in relazione:

- a) il numero complessivo delle unità di personale con cui intrattiene rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con indicazione della qualifica, del profilo ovvero di ogni altra indicazione pertinente, ai sensi del relativo ordinamento professionale;
- b) al personale che a qualunque titolo non presti attualmente ed effettivamente servizio presso la singola amministrazione;
- c) al personale di altra amministrazione che a qualunque titolo presti attualmente ed effettivamente servizio presso l'amministrazione che procede alla rilevazione.

La ricognizione in questione - di carattere straordinario - non incide sulle attività ed i controlli disciplinati dall'articolo 60 del d.lgs. n.165/2001 in quanto tali controlli - di carattere ordinario -

sono rivolti a fornire dati generali circa la consistenza complessiva del personale in servizio e in quiescenza e delle relative spese (anche al fine di predisporre il conto annuale delle spese), mentre la rilevazione suddetta intende fornire dati puntuali e disaggregati sugli aspetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede una ricognizione, del pari straordinaria, circa la consistenza complessiva dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) sui quali ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vanta a qualunque titolo diritti reali ovvero dei quali abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Per la prima categoria di immobili la norma prevede l'indicazione a cura delle amministrazioni dei proventi a qualunque titolo riscossi a seguito dell'eventuale cessione in locazione o della costituzione di diritti in favore di terzi in relazione ai beni stessi.

Per la seconda categoria, invece, viene prevista l'indicazione degli oneri complessivamente sostenuti dalle singole amministrazioni al fine di assicurarsi la disponibilità degli immobili in questione.

Il comma 3 prevede l'emanazione di decreti ministeriali per la disciplina delle modalità tecniche di effettuazione delle rilevazioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il successivo comma 4 prevede che gli esiti delle rilevazioni vengano inviati a cura delle singole amministrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 prevede, infine, come misura complessiva di contenimento della spesa pubblica, che le amministrazioni interessate dalle attività di rilevazione suddette provvedano, entro l'anno finanziario successivo a quello delle rilevazioni in questione, ad adottare misure volte a ridurre del 10 per cento le spese complessivamente riferite alle risorse di cui ai medesimi commi 1 e 2.

- **L'articolo 11 "Misure di razionalizzazione delle spese per dotazioni strumentali e per l'uso di autovetture di servizio"** è finalizzato a far fronte alla mancanza di una politica organica di razionalizzazione della spesa per dotazioni strumentali e per autovetture di servizio che dipende anche dalla carente o incompleta conoscenza della quantità e dello stato di queste categorie di beni, nonché del relativo fabbisogno, all'interno della singola amministrazione. Il comma 1 della norma in esame, con la medesima *ratio* dell'articolo relativo alla ricognizione del personale e degli immobili, prevede l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di piani triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo di tali beni all'interno delle amministrazioni medesime, eventualmente anche facendo ricorso, per le autovetture, a mezzi alternativi di trasporto, anche collettivo. Il comma 2 dell'articolo in esame ha invece ad oggetto, nell'ambito dei medesimi piani

triennali, la razionalizzazione nell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, che dovrebbe rigorosamente connettersi alle esigenze di pronta e costante reperibilità del personale assegnatario. È prevista altresì la possibilità di verifiche a campione del corretto utilizzo di tali apparecchiature, per evitare la commissione di abusi. Il comma 3 prevede che piani triennali possano anche avere come conseguenza anche la dismissione di dotazioni strumentali, previa verifica della convenienza economica dell'operazione. I commi 4 e 5 dell'articolo in esame prevedono una relazione consuntiva delle amministrazioni agli organi di controllo interno e alla locale sezione territoriale della Corte dei conti e, infine, la pubblicazione dei piani triennali nei siti istituzionali delle rispettive pubbliche amministrazioni, in modo chiaro e accessibile senza necessità di autenticazione informatica, come prescrivono gli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale. I principi trovano applicazione anche per le amministrazioni regionali, costituendo la norma espressione della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, della Costituzione).

- **L'articolo 12 "Soppressione dei consorzi dei bacini imbriferi montani"** prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione al fine di sopprimere i consorzi dei bacini imbriferi montani (B.I.M.). A tale proposito, si ricorda che la delegificazione avrebbe quale principale oggetto la legge n. 959/1953, che impone un tributo (c.d. sovraccanone) al cui pagamento sono tenuti i concessionari di grandi derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice presenti all'interno del perimetro di un bacino imbrifero montano (tipicamente l'ENEL), e ha istituito i consorzi B.I.M., composti da tutti i Comuni compresi all'interno dello stesso perimetro, con l'obiettivo preciso di riscuotere ed impiegare tali sovraccanoni. La norma in esame demanda al predetto regolamento il trasferimento delle competenze dei soppressi consorzi B.I.M., ivi compresa quella a riscuotere il sovraccanone, alle comunità montane, nonché ai comuni già appartenenti ai consorzi B.I.M. ma non compresi in comunità montane; lo stesso regolamento dovrà inoltre ridisciplinare la competenza dei comuni non consorziati e, inoltre, dopo aver soppresso le funzioni non indispensabili, provvederà a ricollocare tra regioni, comuni e comunità montane, tutte le ulteriori competenze dai soppressi consorzi. Il medesimo regolamento provvederà al trasferimento delle risorse presenti e stabilirà per il futuro equi criteri di ripartizione dei proventi, in modo che, in ossequio allo spirito della legge istitutiva, i canoni idroelettrici riscossi, finalizzati al perseguimento dello sviluppo economico delle popolazioni, vengano ridistribuiti ai comuni montani interessati. Il comma 4 dell'articolo in esame dispone, infine, l'abrogazione di alcune norme con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento.

- **L'articolo 13 "Soppressione delle agenzie per la mobilità costituite a livello locale"** integra l'articolo 7 del d.lgs. n. 422/1997 che ha consentito alle regioni di trasferire funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale agli enti locali; alcune regioni, in attuazione di tale norma, hanno delegato altresì gli enti locali alla costituzione di agenzie locali o di enti similari per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, con rilevante aggravio di costi per i bilanci pubblici rispetto alla scelta dello svolgimento diretto di tali funzioni e compiti da parte degli enti locali destinatari del trasferimento (ad esempio, la legge n. 30 del 1998 della Regione Emilia Romagna prevede la costituzione di un'agenzia sia a livello regionale, sia in ciascun ambito territoriale provinciale, per un totale di dieci enti).

Le funzioni di progettazione e organizzazione del servizio (e dei servizi eventualmente connessi, in attuazione del principio di "mobilità integrata": gestione dei parcheggi, *car sharing* ecc.), di predisposizione dei criteri per il suo affidamento, di gestione delle procedure di gara e del rapporto con l'affidatario del servizio, rientrano infatti fra i compiti di amministrazione e gestione del territorio istituzionalmente affidati agli enti locali, né si può giustificare *sic et simpliciter* la creazione di nuovi soggetti regolatori nel settore con la carenza, all'interno degli enti locali, delle necessarie competenze tecniche. Spesso le agenzie per la mobilità già istituite sono addirittura proprietarie dei mezzi del trasporto pubblico, dei depositi ecc., con buona pace del principio, pure a torto invocato per giustificare la loro istituzione, della separazione tra l'organizzazione del servizio e la sua gestione diretta e con possibile *vulnus* alla concorrenza nel settore.

La concorrenza nel settore è pienamente garantita, e anzi valorizzata, dalla gestione diretta in capo agli enti locali interessati di ogni fase della procedura di selezione degli affidatari e della successiva vicenda contrattuale.

La norma proposta, preclude alle regioni, per il futuro, la possibilità di delegare gli enti locali all'istituzione di agenzie locali o enti analoghi. Essa vincola le regioni in quanto espressione della potestà statale di razionalizzare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (art. 117 Cost., secondo comma, lettera p)), di dettare norme in materia di concorrenza (*ibidem*, lettera e)) e di assicurare *standard* uniformi di accessibilità ai servizi di trasporto pubblico sul territorio nazionale (*ibidem*, lettera m)).

Viene poi disciplinata la sorte delle agenzie già istituite e dei contratti stipulati da queste, prevedendosi, in particolare, che in detti contratti subentrino le Regioni o, se vi è già stato conferimento di compiti e funzioni agli enti locali, che succedano gli enti locali destinatari del conferimento, in base alla loro competenza territoriale.

Risorse, patrimonio e personale delle agenzie soppresse dovranno essere attribuiti agli enti locali già compresi nell'ambito di operatività delle agenzie, i quali potranno quindi giovare del *know how* di queste, secondo criteri, forme e modalità stabiliti con D.P.C.M. da adottarsi sentita la Conferenza unificata e, per il personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Sono fatti salvi gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica regionale e locale stabiliti nella legge finanziaria per l'anno in corso.

- **L'articolo 14 "Soppressione delle autorità d'ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani"** apporta modifiche e integrazioni agli articoli 201 e 202 e, inoltre, sostituisce l'articolo 203 del d.lgs.n. 152/2006 (T.U. ambientale) allo scopo di rivedere la scelta, confermata da tale T.U., di proporre a ciascun ambito una apposita "autorità" avente compiti di pianificazione, affidamento e controllo del servizio; compiti che rientrano appieno fra le funzioni di amministrazione e gestione del territorio istituzionalmente affidati agli enti locali, tanto è vero che questi li svolgevano anteriormente alla previsione normativa che ha istituito le predette autorità. E' invece del tutto condivisibile la suddivisione del territorio nazionale in ambiti territoriali ottimali ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, onde superare l'irragionevole frammentazione della gestione che conseguirebbe, ad esempio, alla attribuzione dei compiti al singolo comune.

La norma in esame, costituendo esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e modificando disposizioni contenute nel predetto T.U., razionalizza il panorama degli enti aventi competenze organizzative e gestionali nel settore, in quanto preclude sia alle regioni e province autonome, sia agli enti locali, di istituire enti strumentali per la pianificazione, la gestione delle procedure di affidamento e il controllo del servizio. Agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, nell'ambito delle direttive impartite dalle regioni e province autonome in base all'art. 201 del citato T.U., è lasciata inalterata ogni facoltà di organizzare la loro necessaria cooperazione, in particolare suggerendosi l'opzione dell'associazione, con il solo divieto di istituire enti appositi, che rappresentano una inutile e costosa superfetazione. In questo senso la norma può intendersi anche espressione della potestà statale, sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, di dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A tutti i riferimenti alle autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani contenuti nel T.U. ambientale devono sostituirsi altrettanti riferimenti agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale nel quale operava ciascuna autorità. Sono dunque gli enti locali, eventualmente riuniti in associazione, ad organizzare il servizio, a determinarne gli obiettivi, ad adottare un apposito piano d'ambito, ad aggiudicare il servizio, a gestire la successiva vicenda contrattuale sulla base del contratto di servizio.

Quanto alla sorte delle autorità esistenti, si prevede la cessazione della loro attività entro un termine e la sostituzione ope legis degli enti locali nei contratti da queste conclusi (compresi i contratti di servizio), in modo da garantire la necessaria continuità alla gestione del servizio e da prevenire incertezze e contenziosi sulla sorte dei rapporti già in essere.

Risorse, patrimonio e personale delle autorità soppresse dovranno essere attribuiti agli enti locali già compresi nell'ambito di operatività delle autorità stesse, i quali potranno quindi giovare del *know how* di queste, secondo criteri, forme e modalità stabiliti con D.P.C.M. da adottarsi sentita la Conferenza unificata e, per il personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

- **L'articolo 15 "Soppressione delle autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato"** modifica gli articoli 148 e 172 e, inoltre, sostituisce gli articoli 149, 150, 151 e 152 del d.lgs. n.152/2006 (T.U. ambientale), prevedendo la soppressione delle autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato. Mentre è infatti condivisibile la suddivisione del territorio nazionale in ambiti territoriali ottimali ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato, onde superare l'irragionevole frammentazione della gestione che conseguirebbe, ad esempio, alla attribuzione dei compiti al singolo Comune, è stato ritenuto opportuno riconsiderare la scelta, confermata nel predetto T.U., di proporre a ciascun ambito una apposita "autorità" avente compiti di pianificazione, affidamento e controllo del servizio, compiti che rientrano appieno fra le funzioni di amministrazione e gestione del territorio istituzionalmente affidati agli enti locali, tanto è vero che questi li svolgevano anteriormente alla previsione normativa che ha istituito tali autorità.

In questo caso, poi, e significativamente, a differenza che per la norma sulla gestione integrata dei rifiuti urbani, le autorità per la gestione del servizio idrico integrato sono state istituite proprio dal T.U. ambientale, non essendo previste dalla normativa precedente (cfr., ad es., l'art. 9 legge n. 36/1994), che pure conosceva e valorizzava la individuazione degli "ambiti territoriali ottimali".

La norma in esame, dunque, costituendo esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e modificando disposizioni statali contenute nel citato T.U. ambientale, razionalizza il panorama degli enti aventi competenze organizzative e gestionali nel settore, in quanto preclude sia alle regioni e province autonome, sia agli enti locali, di istituire enti strumentali per la pianificazione, la gestione delle procedure di affidamento e il controllo del servizio. Agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, nell'ambito delle direttive impartite dalle regioni e province autonome in base all'art. 201 del T.U. ambientale è lasciata inalterata ogni facoltà di organizzare la loro necessaria cooperazione, in particolare suggerendosi l'opzione dell'associazione, con il solo divieto di costituire enti appositi, che costituiscono una inutile e costosa superfetazione. In questo senso la norma può intendersi anche espressione della potestà statale, sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, di dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A tutti i riferimenti alle autorità d'ambito per il servizio idrico integrato contenuti nel T.U. ambientale devono sostituirsi altrettanti riferimenti agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale nel quale operava ciascuna autorità. Sono dunque gli enti locali, eventualmente riuniti in associazione, ad organizzare il servizio, a determinarne gli obiettivi, ad adottare un apposito piano d'ambito, ad aggiudicare il servizio, a gestire la successiva vicenda contrattuale sulla base del contratto di servizio.

Quanto alla sorte delle autorità esistenti, si prevede la cessazione della loro attività entro un termine e la sostituzione *ope legis* degli enti locali nei contratti da queste conclusi (compresi i contratti di servizio), in modo da garantire la necessaria continuità alla gestione del servizio e da prevenire incertezze e contenziosi sulla sorte dei rapporti già in essere.

Risorse, patrimonio e personale delle autorità soppresse dovranno essere attribuiti agli enti locali già compresi nell'ambito di operatività delle autorità stesse, i quali potranno quindi giovare del *know how* di queste, secondo criteri, forme e modalità stabiliti con D.P.C.M. da adottarsi sentita la Conferenza unificata e, per il personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Capo II "Riduzione dei costi degli enti locali" (articoli da 16 a 26) contiene una serie di misure direttamente volte a ridurre i costi politico-amministrativi connessi all'attività di tali enti. E'infatti evidente come il decentramento delle funzioni e l'attribuzione di compiti sempre più rilevanti agli enti territoriali, culminata nella riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, abbia determinato una moltiplicazione dei livelli di rappresentanza politico-istituzionale cui, molto spesso, non ha fatto seguito né una migliore qualità dei servizi forniti ai cittadini, né una maggiore trasparenza dei processi decisionali. Si è ritenuto necessario intervenire per semplificare il sistema delle autonomie, anch'esso investito da polemiche e censure circa l'uso corretto delle risorse pubbliche, al fine di eliminare quelle duplicazioni che determinano inevitabili aumenti dei costi e che non servono a tutelare più efficacemente gli interessi concretamente rilevanti.

In relazione alla diversa decorrenza delle norme contenute nel Capo II si segnala che alcune norme hanno decorrenza immediata mentre altre sono destinate a produrre i loro effetti solo a seguito del rinnovo degli organi politici in occasione delle prossime elezioni amministrative.

In particolare, hanno decorrenza immediata le norme che mirano a razionalizzare lo status di amministratore locale mediante la previsione dell'omogeneizzazione dei compensi (art. 22) e l'eliminazione dell'indennità di missione (art. 23) mentre sono destinate a produrre i loro effetti a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo degli organi di Governo le altre norme che incidono sullo status di amministratore locale (articoli 21, 24 e 25) nonché le norme che riducono il numero dei rappresentanti locali (articoli 16, 19 e 20).

Con riferimento alle norme che mirano a ridurre i componenti degli organi di Governo nelle Comunità montane (art. 17) e nelle Unioni di comuni (art. 18) la decorrenza tiene conto del fatto che

si tratta di organismi composti da più comuni. La norma transitoria, pertanto, tiene conto del fatto che le scadenze elettorali dei diversi comuni partecipanti potrebbero non coincidere, e prevede, ai fini della decorrenza della norma, che sia utile la prima scadenza elettorale.

Si riporta di seguito, in sintesi, il contenuto dei singoli articoli.

- **L'articolo 16 "Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, numero di abitanti minimo per la costituzione di circoscrizioni e gratuità dell'incarico di consigliere circoscrizionale"** apporta modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 17 del T.U.E.L. volte ad eliminare i consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti (attualmente, la soglia minima è di 100.000), stabilendo, altresì, un numero minimo di 50.000 abitanti per la costituzione di ciascuna circoscrizione. La norma in esame specifica, inoltre, che la carica di consigliere circoscrizionale è gratuita.

- **L'articolo 17 "Riduzione dei componenti degli organi di governo delle Comunità montane e riduzione dei Comuni individuabili ai fini della costituzione di comunità montane"** modifica l'articolo 27 del T.U.E.L. al fine di ridurre gli organi delle comunità montane, prevedendo che queste ultime abbiano un organo collegiale (assemblea) composto da un rappresentante per ciascun comune partecipante, da scegliersi fra il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali ed un organo esecutivo monocratico (Presidente) eletto dall'assemblea tra i propri componenti. La norma in esame, inoltre, nell'ottica di una riduzione dei costi mira a ridurre il numero delle comunità montane mediante la previsione, per la costituzione di una comunità montana, di un requisito altimetrico minimo di 600 metri di altitudine sopra il livello del mare oppure di un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non minore di 600 metri.

- **L'articolo 18 "Riduzione dei componenti degli organi di governo delle Unioni di comuni"** apporta modifiche all'articolo 32 del T.U.E.L. allo scopo di ridurre gli organi delle unioni dei comuni, prevedendo che queste ultime abbiano un organo collegiale (assemblea) composto da un rappresentante per ciascun comune partecipante, eletto dal rispettivo consiglio comunale tra il sindaco, gli assessori o i consiglieri comunali ed un organo esecutivo monocratico (Presidente), eletto dall'assemblea tra i sindaci dei comuni partecipanti.

- **L'articolo 19 "Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali"**, in un'ottica di contenimento dei costi della rappresentanza, mira a ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali di circa il 10 % arrotondato in modo da mantenere inalterata l'attuale proporzione dei componenti del consiglio comunale e provinciale, sostituendo il vigente articolo 37 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **L'articolo 20 "Riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali"** modifica l'articolo 47, comma 1, del T.U.E.L., riducendo il numero degli assessori previsti nelle giunte comunali e provinciali, in modo da prevedere un rapporto di un assessore ogni quattro componenti del consiglio provinciale e comunale ed un tetto massimo di assessori pari a 14 unità, sempre allo scopo di ottenere un contenimento dei costi della rappresentanza.

- **L'articolo 21 "Contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale"**, apportando modifiche all'articolo 81 del T.U.E.L., mira a limitare la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, ad alcune figure di amministratori, ossia sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e presidenti dei consigli provinciali, qualora l'interessato sia un lavoratore dipendente.

- **L'articolo 22 "Contenimento delle spese per compensi degli amministratori locali, degli organi di governo delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali"** modifica l'articolo 82 del T.U.E.L. al fine di omogeneizzare i compensi percepiti dagli amministratori locali. In particolare, la norma elimina il gettone di presenza per i consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluoghi di provincia e diminuisce da un terzo ad un quinto il tetto mensile dei gettoni di presenza che hanno diritto a percepire i consiglieri comunali, provinciali e delle comunità montane. Inoltre, con l'abrogazione degli attuali comma 4 e 6 del citato articolo 82, viene eliminata la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione, nonché di cumulare le indennità di funzione con i gettoni di presenza. L'articolo in esame, inoltre, stabilisce per l'indennità di funzione - alla quale hanno diritto il presidente e gli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane - un tetto massimo pari al 70% della misura dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana. Infine, viene eliminata la possibilità di incrementare, con delibera di Giunta o di Consiglio, le indennità di funzione e i gettoni di presenza.

- **L'articolo 23 "Eliminazione indennità di missione per gli amministratori locali"** sostituisce l'articolo 84 del T.U.E.L. allo scopo di sostituire l'indennità di missione, attualmente ivi prevista, percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo fissato con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città.

L'articolo 24 "Riduzione dei componenti dei collegi di revisione degli enti locali" modifica il comma 3 dell'articolo 234 del T.U.E.L., innalzando la soglia di popolazione ivi prevista e così ampliando il numero delle unioni dei comuni e delle comunità montane nei quali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore invece che ad un collegio di tre membri.

- **L'articolo 25 "Indennità di fine mandato"** sostituisce il comma 719, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 prevedendo che l'indennità ivi prevista, quale sorta di indennità di fine rapporto, sia corrisposta in caso di effettivo espletamento dell'intero mandato elettorale (quattro anni).

- **L'articolo 26 "Norma transitoria"** è stata oggetto di commento nella parte generale descrittiva del Capo riguardante gli enti locali.

Il Titolo II recante "Misure per la promozione della trasparenza e della responsabilità" (articoli da 27 a 37) contiene, infine, una serie di disposizioni volte a promuovere l'etica pubblica intesa come

trasparenza e *accountability*. In particolare:

- **l'articolo 27 "Limiti al cumulo di incarichi pubblici elettivi e non elettivi"** contiene, al comma 1, disposizioni volte ad evitare situazioni di conflitto d'interessi, vietando a coloro che ricoprono cariche di governo di operare, contestualmente, nel settore privato. Si sottolinea che le attività incompatibili riguardano solo le materie connesse alla specifica carica di governo ricoperta e consistono nello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali o di funzioni di gestione in società od attività private. Il comma 2 è volto ad evitare il cumulo di incarichi pubblici, anche a diversi livelli territoriali, vietando a parlamentari nazionali ed europei ed ad amministratori degli enti locali di svolgere funzioni di gestione o assumere incarichi di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche o enti sottoposti alla loro vigilanza. Il comma 3 prevede un periodo di "raffreddamento" successivo alla cessazione dalla carica, estendendo il divieto di cui al comma 2 all'anno successivo alla cessazione dalla stessa. Relativamente agli amministratori degli enti locali, si precisa che l'estensione all'anno successivo è limitato al territorio regionale nell'ambito del quale l'incarico era stato ricoperto. Il comma 4 richiama, relativamente al divieto di cumulo di incarichi, le esclusioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. I commi 5 e 6, attraverso opportuni richiami, disciplinano il procedimento di accertamento delle incompatibilità e le relative conseguenze. Il comma 7 disciplina, a regime, il diritto di opzione per i parlamentari nazionali. Il comma 8 disciplina, in via transitoria, il diritto di opzione per coloro che, all'entrata in vigore della legge, si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi o di cumulo degli incarichi. I commi 9 e 10 disciplinano, infine, l'applicazione dell'articolo in esame nei confronti dei titolari di cariche di governo di regioni e province autonome.

- **L'articolo 28 "Delega al Governo per il riassetto della disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità a livello statale e locale"** conferisce una delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni di rango legislativo in materia di ineleggibilità e incompatibilità relative al mandato elettivo nazionale ed europeo e alle cariche di governo degli enti locali, al fine di coordinare le disposizioni in materia e, contemporaneamente, risolvere alcuni problemi interpretativi e applicativi. In particolare, i criteri di delega di cui al comma 2 prevedono, oltre al doveroso rispetto di principi e regole di rango costituzionale, una tendenziale distinzione delle cause di ineleggibilità dalle cause di incompatibilità, in base alle diverse finalità dei due istituti; una conseguente differenziazione della disciplina, con particolare riguardo, da un lato, alla determinazione del momento in cui l'interessato deve abbandonare la carica ricoperta e, dall'altro lato, alla definizione degli effetti delle due fattispecie; la previsione espressa di quali cause di ineleggibilità sopravvenute si convertono in cause di incompatibilità; l'estensione a livello nazionale dell'istituto della non candidabilità per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati; la ragionevole distinzione, fra le cause di ineleggibilità, di quelle che precludono l'elezione su tutto il territorio nazionale o soltanto su una sua parte; la previsione dell'ineleggibilità di presidente e assessori regionali a parlamentari nazionali. I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento di adozione del decreto legislativo mentre il

comma 5 prevede una delega per l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Il comma 6 stabilisce che l'esercizio della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **L'articolo 29 "Selezione tramite bando pubblico dei candidati da nominare da parte di pubbliche amministrazioni"** intende sancire il principio secondo il quale in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione debba procedere ad una nomina o designazione presso gli organi di enti o società, la stessa deve adottare un procedimento che rispetti regole fondamentali di responsabilità e trasparenza, con l'obiettivo di ridurre la sfera di discrezionalità dei preposti alle nomine e di inibire ogni arbitrio o indebita influenza politica nelle scelte.

I criteri indicati al comma 1 fanno riferimento a prassi di settore metodologicamente strutturate e la stessa terminologia tecnica utilizzata è mutuata dalla scienza economica e dalla scienza dell'organizzazione. Il sistema fa perno, oltre che sui titoli personali, sulla valutazione di capacità, esperienze e conoscenze del candidato, e, dunque, sul criterio della competenza professionale, aprendo altresì la possibilità di utilizzare professionisti della selezione di persone (società c.d. di "*head hunting*"). Il meccanismo proposto appare in grado di superare alcuni deleteri intrecci di interessi, valorizzando la scelta dei candidati e scoraggiando aspiranti che non siano qualificati. Il crisma di tutto il procedimento, inoltre, per mezzo di avvisi e procedure pubbliche, è la trasparenza, intesa in senso ben più pregnante della mera conoscibilità e l'ampliamento dell'area di *accountability* del decisore pubblico. Infatti, chi effettua le nomine, in caso di violazioni, è chiamato a rispondere di danno erariale. Viene inoltre stabilito che le enunciate procedure siano assoggettate alla disciplina generale della legge n. 241/1990.

Si ritiene che i criteri fissati nella norma in esame possano avere un impatto significativo sulla efficacia della governance politico-istituzionale, e che possano contribuire a rafforzare la credibilità professionale del selezionato e, al contempo, attenuare la soggezione dei titolari di cariche pubbliche nei confronti dei soggetti o delle istituzioni che li hanno nominati.

- **L'articolo 30 "Selezione tramite bando pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica"** impone all'azionista pubblico che abbia, anche congiuntamente ad altra amministrazione, il controllo di una società ai sensi del codice civile o del testo unico della finanza (d.lgs. n. 58/1998), il rispetto di alcune chiare regole di procedura per l'assunzione di personale. I criteri di trasparenza e responsabilità individuati dalla norma in esame sono analoghi a quelli fissati dall'articolo relativo alle nomine pubbliche e perseguono i medesimi obiettivi. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni, nel rispetto della autonomia statutaria della società, promuovano la predisposizione di un codice etico aziendale delle procedure di assunzione del personale che fissi, tra l'altro, un regime di incompatibilità per ragioni di parentela o affinità con soggetti che ricoprono

posizioni di vertice all'interno della società o nelle amministrazioni che partecipano al capitale. Inoltre, il comma 5, nel caso di società partecipate ma non controllate da parte di amministrazioni pubbliche, impone alle amministrazioni partecipanti di promuovere, nei limiti imposti dalla autonomia societaria, criteri che assicurino assunzioni trasparenti, ispirandosi ai medesimi criteri imposti alle società controllate. Infine, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è fonte di responsabilità erariale in capo agli organi amministrativi responsabili.

- **L'articolo 31 "Forme contrattuali flessibili"** integra il comma 1-bis dell'articolo 36-bis del d.lgs.n.165/2001 allo scopo di introdurre una norma generale, volta a "disciplinare", per tutte le pubbliche amministrazioni, la discrezionalità esercitata nella scelta dei lavoratori con cui stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti, un tempo sporadici e residuali rispetto ai c.d. maxiconcorsi, si sono andati diffondendo, sia come strumento per fare fronte ad esigenze temporanee dell'amministrazione, sia come mezzo per aggirare i divieti esistenti di procedere a nuove assunzioni, nonché, infine e con grave *vulnus* per il principio di correttezza dell'agire amministrativo, per aggirare l'obbligo di procedere a un pubblico concorso.

La norma in oggetto pone un vincolo forte ma necessario alla discrezionalità, prevedendo che le pubbliche amministrazioni stipulino i predetti contratti con gli idonei in precedenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato per le stesse qualifiche professionali, rispettando l'ordine di graduatoria, senza nulla togliere alla validità delle medesime graduatorie quanto alla possibilità di scorrimento. In tal modo si ottiene un risultato analogo a quello che si sarebbe conseguito imponendo il pubblico concorso anche per le assunzioni a tempo determinato, realizzando, nel contempo, notevole risparmio di tempo e di costi, considerata la durata media delle procedure concorsuali, incompatibile con le esigenze improvvise e temporanee che normalmente presiedono alla decisione di stipulare i contratti in questione.

Si sottolinea che la violazione del principio introdotto è immediatamente percepibile da parte del candidato pretermesso, il quale, grazie ad altra disposizione del presente disegno di legge che riformula l'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale, potrà verificare la propria posizione in graduatoria e l'esito di tutte le procedure selettive della pubblica amministrazione in questione sul relativo sito istituzionale.

- **L'articolo 32 "Pubblicità dei bilanci e delle consulenze delle amministrazioni pubbliche"** introduce per tutte le pubbliche amministrazioni un principio generale di pubblicità dei bilanci, quale strumento di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della loro gestione. I bilanci devono infatti essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. In questo senso la norma costituisce il completamento del novellato articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale, che appunto individua nei bilanci uno dei dati pubblici che devono essere consultabili su internet da chiunque e senza necessità di autenticazione; i bilanci devono inoltre essere trasmessi al CNEL, che formulerà iniziative e proposte di razionalizzazione; a fini di chiarezza della rappresentazione, si prevede, poi, che nel bilancio siano evidenziate le spese per il

funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

Il comma 2 riproduce e rafforza, per ciascuna pubblica amministrazione, l'obbligo di rendere noti sul proprio sito istituzionale i nominativi e gli emolumenti dei consulenti, all'atto della loro nomina; obbligo attualmente sancito (anche per le società e gli enti pubblici, nonché con riferimento a diverse tipologie di incarico) dal comma 593 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007). Il meccanismo di rafforzamento consiste, da un lato, nella previsione che la accertata violazione della norma preclude alla Corte dei conti la registrazione del provvedimento, ove prevista; dall'altro, nell'esplicita configurazione, nella stessa ipotesi, di un danno erariale risarcibile a carico del responsabile del procedimento.

- **L'articolo 33 "Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet istituzionali di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi"** sostituisce l'articolo 54 del d.lgs. n. 82/2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale" che aveva imposto alle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici sui propri siti istituzionali una serie di dati di pubblico interesse. La norma viene riformulata nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- estendere l'obbligo di pubblicità sul *web* ad una serie di informazioni che sono ormai ritenute di interesse pubblico, al fine di consentire il controllo dell'opinione pubblica e dei singoli portatori di interessi qualificati sull'operato delle pubbliche amministrazioni e di costituire un effettivo strumento di democrazia: l'elenco dei bandi di gara, delle negoziazioni svolte e degli esiti delle procedure, i bilanci, i bandi di concorso per le assunzioni, le graduatorie, i criteri di selezione per gli incarichi (da leggere in connessione con la disposizione che, in questo stesso disegno di legge, ha dettato criteri procedurali per ogni nomina in amministrazioni pubbliche), i criteri per l'assegnazione di benefici e contributi e le relative graduatorie, il trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati nelle pubbliche amministrazioni;
- estendere tali obblighi anche alle regioni e agli enti locali, finora obbligati soltanto "nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa": ciò in quanto, sotto il primo profilo, ormai tutte le regioni e la gran parte degli enti locali hanno un proprio sito istituzionale, l'inserimento e l'aggiornamento di nuovi dati non comporta perciò l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate; sotto il secondo profilo, la tutela dell'autonomia normativa di tali enti non può impingere nella necessità di salvaguardare interessi primari della collettività attribuiti, proprio per la loro importanza, alla potestà dello Stato, quali la libertà di concorrenza (con riferimento ad es. alla pubblicità delle procedure di gara), il coordinamento informatico dei dati ai diversi livelli di governo, la garanzia di un livello minimo e uniforme di accessibilità, anche telematica, ai servizi delle amministrazioni;

estendere alcuni di tali obblighi (e segnatamente quelli relativi alla pubblicità della struttura, delle procedure di gara e di concorso, dei servizi forniti in rete, dei criteri e delle graduatorie per benefici e contributi, del trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati) anche alle società controllate dallo Stato, ai gestori e agli incaricati di pubblici servizi.

Vengono fatti salvi i limiti alla divulgazione contenuti nelle normative a tutela dei dati sensibili e della sicurezza e difesa nazionali. I commi 2 e 3 dell'articolo in esame fissano i termini per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle amministrazioni, delle società, nonché dei gestori e incaricati di pubblici servizi.

- **L'articolo 34 "Unità di coordinamento interdipartimentale per il monitoraggio delle azioni di cui agli articoli 32 e 33 e di cui al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)** rappresenta il necessario completamento della decisa affermazione del principio di trasparenza contenuta nel presente disegno di legge; principio che oggi può essere specificato e garantito dall'utilizzo delle nuove tecnologie, espresso nella nuova formulazione dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale sul contenuto minimo dei siti istituzionali e dei siti delle aziende controllate da pubbliche amministrazioni, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi, nonché nella disposizione che impone la pubblicità dei bilanci sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

La norma in esame istituisce una unità di coordinamento interdipartimentale, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 7 del d.lgs. n. 303/1999, incaricata del monitoraggio del rispetto delle nuove disposizioni, nonché del comma 593 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, il quale, oltre a porre un tetto massimo alle retribuzioni per incarichi nelle pubbliche amministrazioni, impone di rendere pubblico sul *web* l'importo dei relativi emolumenti.

- **L'articolo 35 "Obbligo di esclusiva cura degli interessi pubblici per i vertici degli apparati amministrativi pubblici"**, specificando e articolando il generale dovere dei pubblici impiegati di porsi al servizio esclusivo della nazione (art. 98 Cost.), sancisce che i vertici delle strutture amministrative dei ministeri, degli enti pubblici, delle agenzie, delle società e degli enti in cui lo Stato o enti pubblici detengano una partecipazione superiore al 20 per cento o da questi siano sovvenzionati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici loro affidati.

L'ambito soggettivo della norma è individuato attraverso il rinvio a un elenco contenuto nella legge n. 441/1982 (e sopra tratteggiato in sintesi), integrato con i vertici dei ministeri e delle agenzie di regolazione. Nella sostanza essa è diretta ai vertici delle strutture amministrative pubbliche,

considerando che, per i vertici politici, è in avanzata fase di discussione un disegno di legge parlamentare che reprime analoghe situazioni di c.d. conflitto di interessi (A.C. 1318).

L'obbligo di cura esclusiva degli interessi pubblici si specifica nell'obbligo di astensione da qualunque decisione che possa alterare la situazione patrimoniale propria o di parenti, affini, conviventi e soggetti legati da rapporti di interesse. Sul rispetto di tale obbligo vigila l'Ispettorato per la funzione pubblica. Si mira in tal modo a valorizzare un concetto di "etica

pubblica" che va oltre la semplice correttezza formale, con l'obiettivo di prevenire, prima ancora che reprimere, ogni possibile compromissione dell'interesse pubblico, nonché, a prescindere dal merito della decisione dalla quale il soggetto interessato deve astenersi, a salvaguardare l'immagine presso la pubblica opinione dei *civil servant*, in primo luogo se posti al vertice degli apparati.

La norma costituisce espressione di un livello essenziale di prestazioni concernenti i diritti civili il cui rispetto si ha diritto di pretendere sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che le regioni e le province autonome dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto definito nella disposizione.

- **L'articolo 36 "Obblighi di trasparenza attiva dei gestori di servizi di pubblica utilità"** amplia l'area della partecipazione dei cittadini-utenti alle decisioni che incidono su qualità, quantità e modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità.

In particolare, si prevede, a pena di nullità rilevabile dai consumatori, che nessuna deliberazione possa essere adottata dai gestori di servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi di comunicazione e di trasporto se non risultano assolti specifici obblighi di trasparenza "attiva". Occorre, cioè, la pubblicizzazione preventiva, sui siti aziendali o, in mancanza, attraverso altre forme pubblicitarie idonee, delle proposte di deliberazione che modifichino qualità, quantità e modalità di erogazione del servizio e delle motivazioni aziendali sottese alle modifiche.

La pubblicità preventiva è lo strumento necessario affinché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, potenzialmente pregiudicati dalle modifiche in questione, possano presentare memorie scritte e documenti, che l'ente o la società ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti, a pena della sanzione di dover corrispondere di un indennizzo automatico e forfetario.

- **L'articolo 37 "Divieto di finanziamento dei partiti politici e gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici"** estende alle società concessionarie di servizi pubblici il divieto di erogare finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma ai partiti e alle loro articolazioni. Ciò al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di favorire una sempre maggiore trasparenza nel finanziamento della politica.

DDL RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI POLITICO-AMMINISTRATIVI E PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA RESPONSABILITA'

Titolo I
RIDUZIONE DEI COSTI POLITICO-AMMINISTRATIVI

Capo I
(Razionalizzazione degli enti pubblici e contenimento dei costi politico-amministrativi)

Art. 1
(Razionalizzazione degli enti pubblici)

1. L'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Art. 28. *(Soppressione, riordino e trasformazione di enti pubblici).*

1. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non siano oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 2 del presente articolo, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, eventualmente prorogato a norma del comma 4 del presente articolo.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, trasformare, o sopprimere e mettere in liquidazione gli enti ed organismi pubblici, nonché le strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero per le quali vi sia stata delega o attribuzione di funzioni amministrative alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento;

e) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) previsione, per enti, organismi e strutture non soppressi, di una relazione biennale, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante l'indicazione degli obiettivi istituzionali, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, dei dati patrimoniali e di bilancio, nonché una sintetica descrizione dell'organizzazione interna e dell'articolazione territoriale;

h) previsione di una valutazione biennale di perdurante utilità di enti, organismi e strutture, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con l'amministrazione di settore competente e con il Ministero dell'economia e delle finanze, avente lo scopo di proporre eventuali iniziative di riordino, trasformazione, o soppressione e messa in liquidazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le funzioni di enti, organismi e strutture soppressi a norma del comma 1, sono rispettivamente trasferite all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia. Il Governo, entro sei mesi dalla soppressione, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro o i Ministri interessati, disciplina la destinazione delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Alla definizione delle posizioni previdenziali e di tutti i rapporti pendenti del personale degli enti soppressi trasferito ai sensi del presente comma provvede l'amministrazione di destinazione del personale medesimo.

6. Il Governo, ogni due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Parlamento relativa agli esiti e alle iniziative intraprese a seguito della valutazione di cui al comma 2, lettera h).

7. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti di cui al comma 5 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 7, i regolamenti possono comunque essere emanati.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

10. La disposizione di cui al comma 2 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 .

11. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

13. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. ».

Art. 2

(Razionalizzazione e durata massima degli organi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi anche monocratici, comunque denominati, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Gli organismi istituiti a partire dal 1° gennaio 2006, e non riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di rispettiva istituzione.
3. Tre mesi prima della scadenza del rispettivo termine di durata, gli organismi di cui al comma 1 presentano una relazione di fine mandato all'amministrazione competente, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella relazione sono indicati i compiti, la durata, il numero e i criteri di nomina dei membri, l'eventuale apporto di consulenti ed esperti e il relativo compenso, il costo annuo, il numero e la frequenza delle riunioni, l'attività svolta e gli obiettivi realizzati. L'amministrazione competente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri valutano congiuntamente la perdurante indispensabilità degli organismi, proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata degli stessi, comunque non superiore a tre anni, e per l'eventuale riordino, anche mediante l'accorpamento con altre strutture. In mancanza di proroga, gli organismi sono automaticamente soppressi. Il procedimento di cui al presente comma trova applicazione ad ogni successiva scadenza del termine di durata degli organismi.

4. I componenti degli organismi di cui al comma 2 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
5. Il presente articolo trova diretta applicazione per Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni. In tali casi, alla valutazione di cui al comma 2, e alle conseguenti deliberazioni, provvedono gli organi esecutivi dei rispettivi enti.
6. Per regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, anche ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti categorie di organismi:
 - a) organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente, o dotati di poteri di direzione, o preposti ai controlli interni ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio, nonché, per le amministrazioni non statali, organismi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie;
 - b) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - c) organismi direttamente individuati da disposizioni costituzionali, comunitarie o contenute in accordi internazionali;
 - d) organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate;
 - e) strutture di missione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 - f) organismi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui l'atto istitutivo stabilisca espressamente la durata;
 - g) organismi che non comportano alcun costo per le amministrazioni pubbliche;
 - h) organismi ricompresi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165.
8. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) l'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) l'articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

(Divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire società non strumentali alla propria attività istituzionale)

1. Anche al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e di assicurare la parità degli operatori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono assumere o mantenere direttamente o indirettamente una partecipazione, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non direttamente

strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le partecipazioni che non possono mantenere ai sensi del comma 1.

Art. 4

(Riflessi sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della istituzione o partecipazione ad enti, consorzi o altri organismi)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis

(Riflessi sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della istituzione o partecipazione ad enti, consorzi o altri organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche che intendono istituire o assumere partecipazioni in enti, consorzi o altri organismi pubblici o privati individuano preventivamente le funzioni e le attività da trasferire ai soggetti da istituire o ai quali partecipare. Contestualmente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni cedute o esercitate mediante la partecipazione ad altri soggetti e provvedono alla rideterminazione della propria dotazione organica.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 e nel caso di creazione di nuovi enti a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni che non adottano provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni trasferite e non provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture, compresa la rideterminazione delle dotazioni organiche, non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, né conferire incarichi e consulenze.

3. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 1 e 2 certificano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della Corte dei Conti.”.

Art. 5

(Riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione delle società in mano pubblica)

1. Nelle società in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459 e

729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei membri dei consigli di amministrazione è ridotto a cinque per gli organi composti attualmente da sette membri e a sette per gli organi attualmente composti da più di sette membri. Nei consigli di amministrazione costituiti da tre componenti, al presidente sono attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato. Ove consentito dagli statuti già in vigore, l'azionista pubblico promuove, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni rivolte al concreto adeguamento delle composizioni degli organi societari alle disposizioni di cui al presente comma.

2. L'azionista pubblico promuove modifiche statutarie rivolte a sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti delle società di cui al comma 1, ovvero a prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alle modifiche stesse. Promuove altresì deliberazioni dirette ad eliminare la previsione di gettoni di presenza, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati.

Art. 6 **(Uffici di diretta collaborazione)**

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi :

“A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. La funzione di supporto e di raccordo tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di attuazione e gestione è assicurata dagli organi di governo”.

2. Il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, si applica, altresì, agli enti che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281; 12 giugno 1990, n. 146; 10 ottobre 1990 n. 287; 11 febbraio 1994, n. 109; 14 novembre 1995, n. 481; 31 luglio 1997, n. 249 e dai decreti legislativi 21 aprile 1993, n. 124 e 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti di cui al comma 2 del presente articolo, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione assegnato ai rispettivi uffici, compresi i dirigenti, è addetto alle strutture dell'ente adibite ai servizi all'utenza e al perseguimento delle finalità istituzionali o, se in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa, rientra nell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7

(Convenzioni generali in materia di comunicazione pubblica)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) stipulare accordi e convenzioni generali con ciascuna emittente radiotelevisiva per la realizzazione di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali previste nei programmi di comunicazione e recepite nel piano di comunicazione di cui all'articolo 12, nonché con ciascun concessionario di spazi pubblicitari per le comunicazioni di carattere pubblicitario da diffondersi sui mezzi di comunicazione di massa; in ciascuna convenzione o accordo sono definiti gli ambiti spettanti a ciascuna delle amministrazioni interessate, le caratteristiche generali delle prestazioni, nonché le relative tariffe; la scelta dei contraenti è effettuata nel rispetto dell'articolo 15.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“Ciascuna amministrazione centrale, in particolare, attua gli accordi e le convenzioni generali di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 11 per la parte di propria competenza, con esclusione della possibilità di stipulare accordi e convenzioni non previsti nel piano di comunicazione e non oggetto di accordi e convenzioni generali di cui all'articolo c-bis) dell'articolo 11.”.

Art. 8

(Riduzione dei Tribunali, delle procure militari e delle Sezioni distaccate della Corte Militare di Appello)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i tribunali e le procure militari di Torino, Padova, La Spezia, Bari, Palermo e Cagliari. Le relative competenze sono trasferite:

- a) quanto ai tribunali e alle procure militari di Torino e di Padova, rispettivamente al tribunale e alla procura militare di Verona;
- b) quanto ai tribunali e alle procure militari della Spezia e di Cagliari, rispettivamente al tribunale e alla procura militare di Roma;
- c) quanto ai tribunali e alle procure militari di Bari e di Palermo, rispettivamente al tribunale e alla procura militare di Napoli.

2. A decorrere dalla medesima data un contingente di personale della magistratura militare di numero pari alla dotazione organica degli uffici giudiziari militari soppressi transita, anche in soprannumero, nei ruoli organici della magistratura ordinaria, previo interpello degli interessati, seguendo l'ordine di ruolo organico e con conservazione dell'anzianità, della qualifica maturata, del trattamento economico in godimento, nelle forme di un assegno *ad*

personam riassorbibile con i successivi scatti stipendiali, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto. All'esito dell'interpello, il Consiglio superiore della magistratura militare attiva le ordinarie procedure per l'assegnazione del personale della magistratura militare non transitato nella magistratura ordinaria ai tribunali militari di Verona, Napoli e Roma.

3. A decorrere dalla medesima data i dirigenti, il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari in servizio presso i tribunali militari soppressi transita, anche in soprannumero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione della qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento.
4. A decorrere dalla medesima data sono soppressi il secondo ed il quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180. Il personale della magistratura militare delle sezioni distaccate della corte militare d'appello nelle città di Verona e di Napoli è assegnato, anche in soprannumero, alla Corte militare d'appello di Roma ovvero, a richiesta, secondo l'ordine di ruolo organico e con conservazione dell'anzianità, presso i tribunali e le procure militari di Verona, Napoli e Roma.

Art. 9

(Riduzione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura militare)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera c) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
 - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) un componente, che assume le funzioni di vicepresidente, estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due camere fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; egli non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare."
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, al primo periodo, sono soppresse le parole: "eletto vicepresidente".
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 le parole: "sei, di cui tre elettivi" sono sostituite dalle parole "quattro, di cui due elettivi".

Art. 10

(Ricognizione del personale in servizio, anche in posizione di comando e fuori ruolo e delle spese relative al patrimonio immobiliare)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo provvede entro il 31 dicembre 2007 ad effettuare una rilevazione circa:
 - a) il numero complessivo delle unità di personale con cui intrattiene rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con indicazione della qualifica, del profilo ovvero di ogni altra indicazione pertinente, ai sensi del relativo ordinamento professionale;

- b) il numero complessivo delle unità di personale che, pur versando nelle ipotesi di cui alla lettera a), risulti prestare servizio presso altri soggetti o organismi pubblici o privati in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto che comporti la mancata prestazione dell'attività presso l'organismo con cui intrattiene il proprio rapporto di lavoro, ovvero in posizione di collocamento in disponibilità, aspettativa o altra situazione che implichi la mancata prestazione del servizio presso qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- c) il numero complessivo delle unità di personale di altre pubbliche amministrazioni che, pur non versando nelle ipotesi di cui alla lettera a), risulti a qualunque titolo prestare servizio presso l'organismo che procede alla rilevazione in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto che implichi la prestazione della propria attività presso tale organismo.
2. Ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo provvede entro il 31 dicembre 2007 ad effettuare una rilevazione circa:
- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vanti a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbia a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
3. Con uno o più decreti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione determina le modalità tecniche attuative per la predisposizione delle rilevazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2, i dati derivanti dalla rilevazione in questione sono trasmessi dall'organo di vertice di ciascuna amministrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro l'anno finanziario successivo alle rilevazioni di cui ai commi 1 e 2, procedono ad una riduzione non inferiore al 10 per cento delle spese complessivamente riferibili alle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

(Misure di razionalizzazione delle spese per dotazioni strumentali e per l'uso di autovetture di servizio)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché per la razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

2. Nei piani di cui al comma 1, sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.
4. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.
5. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La presente disposizione costituisce altresì principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, anche ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.

Art. 12

(Soppressione dei consorzi dei bacini imbriferi montani)

1. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le Infrastrutture e del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono soppressi i consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati: "consorzi B.I.M.", e le funzioni svolte dai medesimi sono ricollocate in conformità alle seguenti norme generali:

- a) trasferimento alle Comunità montane di riferimento, nonché ai Comuni già appartenenti ai consorzi B.I.M., ma non compresi in Comunità montane, delle funzioni e dei compiti svolti dai consorzi B.I.M., in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, ivi compresa la competenza per la riscossione dei sovraccanoni, stabilendo equi criteri di ripartizione;
- b) mantenimento, a favore dei comuni non consorziati ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, della facoltà alla riscossione dei citati sovraccanoni;
- c) trasferimento delle funzioni attribuite ai soppressi consorzi B.I.M. da disposizioni diverse da quelle contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 959, in relazione alle rispettive materie di competenza, a Regioni, Comuni, Comunità montane, con eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali tra enti, razionalizzazione delle competenze trasferite, nonché soppressione di tutte le funzioni non indispensabili;
- d) previsione di un commissario liquidatore il quale provveda, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasferire i beni e le risorse umane e strumentali dei soppressi consorzi B.I.M. alle Comunità montane di riferimento, nonché ai Comuni già appartenenti ai consorzi B.I.M. ma non compresi in Comunità montane, sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e commisurazione del suo compenso ai proventi lordi derivanti dalla liquidazione delle attività patrimoniali degli enti soppressi, dedotti i costi relativi alla liquidazione stessa;

- e) obbligo, per i Comuni di cui alla lettera d), di destinare i beni e le risorse, nonché le rendite da questi ricavate, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni montane nonché obbligo, per tutti i Comuni beneficiari della riscossione del sovraccanone ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di utilizzare tali risorse per la medesima finalità.
2. Fatto salvo il compenso del commissario liquidatore, al quale si provvede con le risorse risultanti dalla liquidazione, l'attuazione del presente articolo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. E' fatta salva l'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è disposta l'abrogazione:
- a) della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
 - b) la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;
 - c) dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 925;
 - d) dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 19 maggio 1997, n. 130;
 - e) dell'articolo 1, comma 32, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 13

(Suppressione delle agenzie per la mobilità costituite a livello locale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è inserito il seguente:
- “4-bis. Anche al fine di razionalizzare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nonché per favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del trasporto pubblico locale e per assicurare un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione, i conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento diretto di tali funzioni e compiti da parte degli enti destinatari, anche in associazione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e in nessun caso possono prevedere la delega agli enti locali per la successiva costituzione di agenzie locali per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale o di altri enti strumentali comunque denominati aventi la medesima finalità. La presente disposizione costituisce altresì principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, anche ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le deleghe già conferite dalle Regioni agli enti locali, e non ancora esercitate, ai sensi del comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le agenzie locali per la mobilità e gli altri enti strumentali costituiti dagli enti locali per le medesime finalità e comunque denominati cessano le proprie attività entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti conclusi dai detti enti subentrano le regioni o, se vi è stato conferimento di funzioni e compiti, gli enti locali compresi nell'ambito territoriale delle agenzie locali per la mobilità e degli altri enti strumentali aventi analoghe finalità di quelli le cui attività sono cessate. I contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente legge sono nulli, con l'eccezione dei contratti conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, criteri, forme e modalità per l'attribuzione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali delle agenzie locali per la mobilità, e degli altri enti strumentali aventi analoghe finalità, le cui attività sono cessate agli enti locali, già compresi nell'ambito territoriale delle agenzie locali per la mobilità e degli altri enti strumentali aventi analoghe finalità soppressi, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime agenzie e degli altri enti soppressi ai sensi del comma 2 del presente articolo.”.

4. Nell'attuazione dell'articolo 7, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dalla presente legge, è fatta salva l'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14

(Soppressione delle autorità d'ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. È in ogni caso esclusa la possibilità di costituire enti strumentali, comunque denominati, cui demandare la pianificazione, la gestione delle procedure per l'affidamento e il controllo del servizio, compiti che restano attribuiti, congiuntamente, agli enti locali medesimi. che si avvalgono esclusivamente dei loro uffici, eventualmente associandosi, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente disposizione costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea;

2. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, organizzano il servizio e determinano gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia di economicità e di trasparenza; a tal fine adottano un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.

3. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati ai sensi del comma 2, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”;

b) il comma 4 è soppresso.

2. Al primo comma dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'espressione "l'Autorità d'ambito aggiudica" è sostituita dalla seguente: "gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, aggiudicano".

3. L'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 203 (*Schema tipo di contratto di servizio*). -1. I rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere *m*), *n*) ed *o*).

2. Lo schema tipo prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Gli enti

locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.”.

4. Le autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 cessano le proprie attività entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Nei contratti conclusi dalle autorità d'ambito subentrano gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione. I contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente legge sono nulli, con l'eccezione dei contratti conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione alle regioni e agli enti locali, compresi nell'ambito territoriale delle autorità d'ambito già operanti, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime.

6. Nell'attuazione del presente articolo è fatta salva l'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15

(Soppressione delle autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato)

1. I commi 1, 3, 4, 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. È in ogni caso esclusa la possibilità di costituire enti strumentali, comunque denominati, cui demandare la pianificazione, la gestione delle procedure per l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, compiti che restano attribuiti, congiuntamente, agli enti locali medesimi, che si avvalgono esclusivamente dei loro uffici, eventualmente associandosi, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente disposizione costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea.”.

3. L'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Art. 149 (*Piano d'ambito*) - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in

associazione, provvedono alla predisposizione e all'aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

4. L'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Art. 150 (*Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento*). - 1. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, deliberano la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, aggiudicano la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.”.

5. L'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Art. 151 (*Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato*) - 1. I rapporti fra enti locali e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dagli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione.

2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, riuniti in conferenza dei servizi, ovvero associati, e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che la conferenza dei servizi ovvero l'associazione degli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale hanno facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni degli enti locali medesimi;

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale predispongono uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale predispongono lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.

4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso degli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.”.

6. L'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Art. 152 (*Poteri di controllo e sostitutivi*) - 1. L'ufficio competente di ciascun ente locale in cui siano realizzate infrastrutture idriche ha facoltà di accesso e verifica alle medesime, anche nelle fasi di costruzione.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri loro conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando

le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, gli enti locali medesimi, previa diffida, possono nominare un commissario *ad acta* che provvede a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora gli enti locali di cui al comma precedente non intervengano, o comunque ritardino il proprio intervento, la regione, previa diffida, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario *ad acta*. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario *ad acta*

4. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, con cadenza annuale comunicano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati dei controlli della gestione.”

7. Le autorità d'ambito per il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano le proprie attività entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Nei contratti conclusi dalle autorità d'ambito subentrano gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione. I contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente legge sono nulli, con l'eccezione dei contratti conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione alle regioni e agli enti locali, compresi nell'ambito territoriale delle autorità d'ambito già operanti, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime.

9. I commi da 1 a 5 dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.

10. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, eventualmente riuniti in associazione, deliberano la scelta della forma di gestione e avviano le procedure di affidamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Qualora gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale non provvedano agli adempimenti di cui al comma precedente nei termini ivi stabiliti, la regione competente, entro i trenta giorni successivi, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i poteri sostitutivi, nominando un commissario *ad acta* le cui spese sono a carico dell'ente o degli enti inadempienti, che avvia le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

12. Nell'attuazione del presente articolo è fatta salva l'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II **(Riduzione dei costi degli enti locali)**

Art. 16

(Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, numero di abitanti minimo per la costituzione di circoscrizioni, gratuità dell'incarico di consigliere circoscrizionale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. La carica di consigliere circoscrizionale è gratuita."

Art. 17

(Riduzione dei componenti degli organi di governo delle Comunità montane e riduzione dei Comuni individuabili ai fini della costituzione di comunità montane)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono organi della comunità montana l'assemblea e il Presidente. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascun comune partecipante alla comunità montana; ciascun rappresentante è eletto dal rispettivo consiglio comunale tra il sindaco, gli assessori o i consiglieri comunali. Il Presidente, eletto dall'assemblea tra i propri componenti, può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.";
- b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane tra i comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sopra il livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. ";
- c) al comma 5 è soppresso il terzo periodo.

Art. 18

(Riduzione dei componenti degli organi di governo delle Unioni di comuni)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono organi delle unioni di comuni l'assemblea e il Presidente. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascun comune partecipante; ciascun rappresentante è eletto dal rispettivo consiglio

comunale tra il sindaco, gli assessori o i consiglieri comunali. Il Presidente, scelto tra i sindaci dei comuni partecipanti, è eletto dall'assemblea.”;

- b) è soppresso il comma 3;
- c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

Art. 19

(Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali)

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 37. *(Composizione dei consigli)*. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 22 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.”.

Art. 20

(Riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole da: “un terzo” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “un quarto arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità.”.

Art. 21

(Contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale)

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “Gli amministratori locali di cui al comma 77, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali”.

Art. 22

(Contenimento delle spese per compensi degli amministratori locali, degli organi di governo delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo è soppressa la parola: "circoscrizionali,";
 - 2) al secondo periodo le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti parole: "un quinto";
- b) i commi 4 e 6 sono soppressi;
- c) al comma 8, sostituire la lett. c) con la seguente: "c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana,";
- d) al comma 11 le parole: "incrementati o" ed il secondo periodo sono soppressi.

Art. 23

(Eliminazione dell'indennità di missione per i gli amministratori locali)

1. Sostituire l'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con il seguente: "Art. 84. - *(Rimborso spese di viaggio)* - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Art. 24

(Riduzione dei componenti dei collegi di revisione degli enti locali)

L'articolo 234, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal

consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti di cui al comma 2.”.

Art. 25
(Indennità di fine mandato)

L'articolo 1, comma 719, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

“719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata non inferiore ai 4 anni.”.

Art. 26
(Norma transitoria)

1. Gli articoli 16, 19, 20, 21, 24 e 25 del presente Capo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli articoli 17 e 18 si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali di uno dei comuni partecipanti successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento.

Titolo II
MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA
RESPONSABILITA'

Art. 27
(Limiti al cumulo di incarichi pubblici elettivi e non elettivi)

1. Nelle materie connesse con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o attività private di rilievo imprenditoriale:
 - a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o revisori, i direttori generali o centrali in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle pubbliche amministrazioni, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le pubbliche amministrazioni contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza o incarichi arbitrari di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni:
 - a) i parlamentari nazionali;
 - b) i parlamentari europei;
 - c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alle incompatibilità relative ai parlamentari europei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali devono optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non venga esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato, nei casi previsti dal comma 1, decade dalla carica di cui alle lettere a) e b), mentre, nei casi previsti dal comma 2, decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle Regioni, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
10. Le disposizioni del presente articolo, per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome e delle regioni a statuto speciale, si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 28

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità a livello statale e locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità relative al mandato parlamentare nazionale ed europeo, e alle cariche elettive e di governo degli enti locali.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) riordino e coordinamento delle disposizioni di rango legislativo vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità per il mandato parlamentare nazionale ed europeo, e alle cariche elettive e di governo degli enti locali;
 - b) rispetto dei limiti derivanti dall'autonomia di regioni ed enti locali e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità già previste in Costituzione;
 - c) rispetto del principio, di cui all'articolo 51 della Costituzione, di eccezionalità delle cause di limitazione all'accesso a cariche elettive e uffici pubblici;
 - d) chiara distinzione delle cause di ineleggibilità dalla cause di incompatibilità in base alle diverse finalità dei due istituti; conseguente differenziazione della disciplina, con particolare riguardo alla determinazione del momento in cui l'interessato deve abbandonare la carica ricoperta e alla definizione degli effetti delle due fattispecie;
 - e) previsione espressa di quali cause di ineleggibilità sopravvenute si convertono in cause di incompatibilità;
 - f) ragionevole distinzione, fra le cause di ineleggibilità, di quelle che precludono l'elezione su tutto il territorio nazionale o soltanto su una sua parte;
 - g) previsione che all'accertata incompatibilità, in assenza dell'esercizio dell'eventuale diritto di opzione, consegua la decadenza da uno degli incarichi fra loro incompatibili; in particolare, previsione che, all'accertata incompatibilità fra il mandato parlamentare nazionale con altro incarico elettivo o di governo o una carica ricoperta in enti di diritto pubblico o sottoposti a vigilanza pubblica, imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche, in assenza dell'esercizio del diritto di opzione, debba conseguire la decadenza dall'incarico incompatibile col mandato parlamentare;
 - h) specificazione degli organi competenti ad accertare le incompatibilità e a pronunciare la decadenza, nonché delle relative procedure, nel rispetto delle diverse forme di autonomia riconosciute dalla Costituzione;
 - i) estensione alla candidatura alle elezioni politiche delle cause ostative alla candidatura già previste per le elezioni locali;
 - l) ragionevole distinzione, fra le cause di ineleggibilità, di quelle che precludono l'elezione su tutto il territorio nazionale o soltanto su una sua parte;
 - m) previsione dell'ineleggibilità di presidente e assessori regionali a parlamentari nazionali.
3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché sullo stesso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
6. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29

(Selezione tramite bando pubblico dei candidati da nominare da parte di pubbliche amministrazioni)

1. Qualsiasi nomina o designazione, effettuata da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad incarichi presso gli organi di enti o istituzioni, anche in forma societaria, comunque denominati, può essere effettuata esclusivamente attraverso meccanismi che assicurino, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, l'efficacia e la trasparenza delle procedure di selezione dei candidati. A tal fine le procedure di selezione si conformano ai seguenti criteri:
 - a) redazione preliminare del profilo di competenza rispondente alle esigenze dell'incarico da ricoprire;
 - b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurata all'ambito territoriale di attività dell'ente;
 - c) acquisizione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, dei *curriculum* dei candidati aderenti al profilo;
 - d) valutazione, oltre ai titoli formali, di capacità, esperienze e conoscenze dei migliori candidati attraverso appositi colloqui di valutazione, eventualmente affidata ad apposite società private specializzate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, a loro volta selezionate secondo criteri di professionalità e concorrenzialità;
 - e) pubblicazione, nell'ambito di una sezione dedicata ed accessibile del sito *internet* dell'amministrazione, dei *curriculum* acquisiti aderenti ai singoli profili e dello stato e degli esiti delle procedure indicate alle lettere b), c) e d), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Tutti gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra uomini e donne, nonché per i cittadini dell'Unione Europea.
4. Il presente articolo si applica anche agli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 e agli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono esclusi dall'applicazione presente articolo gli incarichi presso uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165.
5. La violazione del presente articolo rileva ai fini dell'integrazione, a carico degli organi amministrativi e politici responsabili, di ipotesi di danno erariale.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 30

(Selezione tramite bando pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica)

1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche congiuntamente detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi delle disposizioni vigenti sono effettuate esclusivamente attraverso meccanismi che assicurino, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, l'efficacia e la trasparenza delle procedure di selezione. A tal fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
- b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurata all'ambito territoriale di attività dell'ente;
- c) acquisizione, garantendone la ricezione anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, dei *curriculum* dei candidati aderenti ai profili;
- d) valutazione, oltre ai titoli formali, di capacità, esperienze e conoscenze dei migliori candidati attraverso appositi colloqui di valutazione, eventualmente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, affidata ad apposite società private specializzate, a loro volta selezionate secondo profili di professionalità e concorrenzialità;
- e) pubblicazione sul sito *internet* aziendale, in una sezione dedicata ed accessibile, dei *curriculum* acquisiti aderenti al profilo, dello stato e degli esiti delle procedure indicate alle lettere b), c) e d) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge;
- f) rispetto dei principi desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto compatibili con i criteri di cui al presente comma.

2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra uomini e donne, nonché per i cittadini dell'Unione Europea.

3. Le società di cui al comma 1 predispongono e rendono pubblico, nell'ambito di una sezione dedicata ed accessibile del proprio sito *internet* aziendale, un codice etico delle procedure di ricerca del personale, che garantisca la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati all'assunzione, e stabilisca l'incompatibilità dei candidati per ragioni di parentela o affinità con soggetti che ricoprono posizioni di vertice all'interno delle medesime società e nelle amministrazioni partecipanti al capitale della società stesse.

4. Ove necessario, l'azionista pubblico di società di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove le deliberazioni volte all'adeguamento degli statuti necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo.

5. Fuori dai casi di cui al comma 1, nelle società in cui detengono direttamente o indirettamente una partecipazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale efficaci e trasparenti ispirate ai criteri di cui al comma 1.

6. La violazione del presente articolo rileva ai fini dell'integrazione, a carico degli organi amministrativi responsabili, di ipotesi di danno erariale.

7. Il presente articolo costituisce determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 31
(Forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi, stipulano i contratti di cui al comma 1 con i soggetti collocati in graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato già approvate nei due anni precedenti per le stesse qualifiche professionali nel medesimo comparto di contrattazione, rispettando l'ordine di graduatoria degli idonei, ferma restando la validità predette graduatorie ai fini dello scorrimento per il periodo di tempo previsto dalla legge.”.

Art. 32
(Pubblicità dei bilanci e delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare con le caratteristiche di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni il proprio bilancio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

2. Le amministrazioni pubbliche non possono procedere al pagamento di compensi per consulenze se non sia stato reso noto attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, prima dell'invio dell'atto alla Corte dei Conti per la registrazione, ove prevista, il nominativo del consulente e l'ammontare del compenso. La Corte dei Conti è tenuta a rifiutare il visto su atti adottati in violazione dell'obbligo di pubblicità previsto dal presente comma. La violazione del presente comma rileva ai fini dell'integrazione, a carico del responsabile del procedimento, di ipotesi di danno erariale.

Art. 33
(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi)

1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) ed r) della Costituzione, l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“Art. 54. *(Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi)*. - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

h) gli ultimi bilanci entro tre mesi dalla loro approvazione;

i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

l) i criteri per l'assegnazione di benefici e contributi e le relative graduatorie;

m) il trattamento economico dei vertici amministrativi, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico nella rispettiva amministrazione, ente o società;

n) piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché per la razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 alle lettere *a), b), c), d), e), g)* entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

5. I siti aziendali delle società di cui le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) oppure 2) del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, e dei gestori o incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati di cui alle lettere *a), f), g), h), i), l), m) e n)* del comma 1, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”.

2. Le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che già dispongono dei propri siti realizzano quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comma 1, alle lettere *f), h), i), l), m) e n)*, come modificato dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le società e gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla presente legge, realizzano quanto previsto nel medesimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

(Unità di coordinamento interdipartimentale per il monitoraggio delle azioni di cui agli articoli 32 e 33 e di cui al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, nonché delle disposizioni di cui al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita un'unità di coordinamento interdipartimentale ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, composta dal Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che ne è responsabile, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per l'attuazione del programma di governo, dal Capo del Dipartimento per le politiche regionali, da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e da tre rappresentanti nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'unità si avvale del supporto organizzativo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e del Dipartimento della funzione pubblica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico dei bilanci dello Stato.

Art. 35

(Obbligo di esclusiva cura degli interessi pubblici per i vertici degli apparati amministrativi pubblici)

1. I vertici delle Autorità di regolazione, i vertici dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi Dipartimento e i Segretari Generali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici loro affidati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
3. Sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti vigila l'Ispettorato per la funzione pubblica.
4. Anche ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi della lettera *m*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le province autonome, in attuazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto, da parte dei titolari di incarichi di vertice nelle rispettive amministrazioni, del principio dell'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico e dell'obbligo generale di astensione come definito nel comma 2.

Art. 36

(Obblighi di trasparenza attiva dei gestori di servizi di pubblica utilità)

1. Gli organi di amministrazione di gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità in materia di energia elettrica, gas, servizi di comunicazione e trasporto, nei quindici giorni precedenti la deliberazione di atti concernenti la qualità, la quantità del servizio nonché le modalità di erogazione del servizio medesimo rendono pubblico il contenuto della proposta di deliberazione, indicandone sinteticamente le motivazioni aziendali, nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale ovvero, in mancanza un sito internet istituzionale, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, mezzi pubblicitari idonei in rapporto al bacino di utenti del servizio.
2. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dagli atti di cui al comma 1, hanno facoltà, fino al giorno prima della deliberazione, di presentare memorie scritte e documenti, che l'ente o la società ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto degli atti di cui al comma 1.
3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati dei servizi di cui al comma 1, delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, la relativa delibera è nulla e la nullità è rilevabile

dalle associazioni rappresentative dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati dei servizi di cui al comma 1, delle disposizioni di cui al comma 2, costituisce mancato rispetto degli standard di qualità del servizio; con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene ai servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, con atti di indirizzo e coordinamento, emanati nelle forme dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è stabilita in favore delle associazioni o comitati di cui al comma 2 del presente articolo la corresponsione di un indennizzo automatico e forfetario.

Art. 37

(Divieto di finanziamento dei partiti politici e gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici)

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole "da queste ultime" sono inserite le seguenti: "e di società concessionarie di servizi pubblici".